

Statuto Sezionale

Presenza d'atto di modifiche del CAI Sede Centrale come da nota del 20/04/2009

TITOLO I SCOPI E FUNZIONI

Testo originale

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale e la tutela del loro ambiente naturale.

Per consentire tali scopi, provvede:

- a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche.
- b) Al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) Alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- d) Alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) All'organizzazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo. Ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività **di cui alle lett. c) e d)**;
- f) Alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) Alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) A pubblicare il periodico sezionale denominato "QVOTA 864 – Quaderni di vita di montagna" del quale è editrice e proprietaria e collaborare con altre iniziative editoriali;
- l) A provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Testo modificato

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale e la tutela del loro ambiente naturale.

Per consentire tali scopi, provvede:

- a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche.
 - b) Al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) Alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - d) Alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) Alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo. Ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività **di cui alle lett. a) e d);**
 - f) Alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
 - g) Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) Alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
 - i) A pubblicare il periodico sezionale denominato "QVOTA 864 - Quaderni di vita di montagna" del quale è editrice e proprietaria, **oltre a collaborare e partecipare ad altre iniziative editoriali;**
 - l) A provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
 - m) Organizzare eventi e manifestazione, anche sportive o pseudo sportive, atte a valorizzare l'ambiente montano e in particolare quello locale.**
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

TITOLO III SEZIONI

Testo originale

Testo originale

Art. 20- Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 5 (cinque) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, entro una quindicina di giorni convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Testo modificato

Art. 20– Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo ad eccezione del Presidente è rieleggibile. Il Presidente può essere eletto per due mandati consecutivi e lo può essere ancora, dopo almeno un anno di interruzione.

Il consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 5 (cinque) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, entro una quindici di giorni convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Integrazioni da approvare

TITOLO III SEZIONI

Testo originale

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione almeno i seguenti:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Testo integrato

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione almeno i seguenti:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

La Sezione è regolata dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, il tutto in conformità alle disposizioni del presente Statuto e sotto il controllo contabile ed amministrativo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Testo originale

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'assemblea di Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, colleziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera le quote associative a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei Delegati;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

testo integrato

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'assemblea di Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, colleziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera le quote associative a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei Delegati;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- **amministra, gestisce e salvaguardia il Patrimonio della Sezione;**
- **promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali.**

TITOLO VII PATRIMONIO

Testo originale

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da entri o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifui ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestioni, fondi riserve.

Testo integrato

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da entri o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestioni, fondi riserve.

Il Patrimonio sociale è costituito dai seguenti beni:

- Rifugio Auronzo;
- Rifugio Carducci;
- Chiesetta Madonna della Croda;
- Bivacco Fanton.

Il valore dei beni di cui sopra viene aggiornato, se necessario, ogni quinquennio, anche con riferimento ai valori assicurati.

Alla data del 1^ gennaio 2010 il valore del patrimonio immobiliare, con riferimento ai valori assicurati, ammonta ad € 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila/00).

Nuovi punti da approvare

TITOLO IX MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 32 – Validità della delibera

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla Assemblea Straordinaria, in prima convocazione con l'intervento di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti aventi diritto di voto.

TITOLO X SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 33 – Delibera di scioglimento

La Sezione può essere sciolta, con deliberazione presa in Assemblea Straordinaria, nei casi e con le conseguenze previste dallo Statuto del CAI, agli artt. 33 e 34 e comunque in base a quanto disposto dal Codice Civile

Si riprende poi con il testo dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 9 giugno 2007 e dal CAI Centrale con nota del 20 aprile 2009, aggiornando solo il TITOLO e il numero dell'articolo, a seguito dell'inserimento dei nuovi TITOLO IX – art. 32 e TITOLO X – art. 33,

TITOLO XI CONTROVERSIE

Art. 34 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna ecc. ecc.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano
Per tutto quanto non previsto ecc. ecc.